



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA ED IL SOCCORSO TECNICO

28 GIU 2012

Roma,

Prot. 3406/3113

SIGG. DIRETTORI CENTRALI SEDE

SIGG. DIRETTORI REGIONALI VV.F. LORO SEDI

SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI VV.F. (*tramite Direzioni Regionali*)

e, per conoscenza:

UFFICIO I - GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO SEDE

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE. SEDE

UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO SEDE

UFFICIO SANITARIO SEDE

SPEDITO

28 GIU 2012

SCARICATO

**Oggetto: Indennità mensile spettante ai dirigenti del C.N.VV.F. direttamente impegnati nell'emergenza.**

L'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1 del 22 maggio 2012, riportante provvedimenti intesi a fronteggiare le conseguenze degli eventi sismici che hanno colpito i territori dell'Emilia Romagna e della Lombardia, ha confermato – con modifiche – il riconoscimento al personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del Corpo, direttamente e concretamente impegnato nelle attività espressamente previste nell'ordinanza medesima, di *“una indennità forfetaria per le prime 72 ore pari al 10% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio ....., nonché un'indennità mensile pari al 20% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio .... commisurata ai giorni di effettivo impiego, fino alla cessazione dello stato di emergenza ...”*

Ferme restando le misure dell'indennità stabilite in precedenti ordinanze, al fine di evitare disparità di trattamenti e rilievi contabili, occorre disciplinare la materia fornendo indicazioni univoche circa il diritto alla maggiorazione dell'indennità che, ove prevista da una specifica ordinanza, spetta in via esclusiva:

- 1) NELLE EMERGENZE PER LE QUALI SIANO FORMALMENTE DEFINITE LE FASI di cui all'art. 35 del Contratto Collettivo Integrativo del C.C.N.L. del C.N.VV.F. (sottoscritto in data 24 maggio 2000)

- ai dirigenti la cui sede di servizio ricade nell'ambito territoriale del cratere emergenziale;
- ai dirigenti ivi comandati in servizio continuativo seppure temporaneo a svolgere una delle funzioni previste dalla circ. EM-01/2011 "*Riorganizzazione delle Colonne Mobili Regionali e del dispositivo di mobilitazione per grande calamità*" (Comandante di cratere, comandante di C.O.A. e gli eventuali dirigenti che fanno parte del loro staff).

L'indennità sarà rapportata alla durata delle tre fasi emergenziali di cui al richiamato art. 35 e, per un comandante di C.O.A., dalla costituzione del C.O.A. sino alla sua smobilitazione.

- ai dirigenti formalmente comandati in servizio continuativo al C.O.N. nella fase acuta dell'emergenza per assumere le funzioni dell'ICS di cui alla circ. EM-03/2012. Salvo diversa disposizione, l'indennità sarà rapportata alla durata delle prime due fasi operative.

2) SITUAZIONI EMERGENZIALI PER LE QUALI NON POSSONO ESSERE DEFINITE LE FASI di cui all'art. 35 del Contratto Collettivo Integrativo del C.C.N.L. del C.N.VV.F.

Si tratta di situazioni ordinariamente gestite dai competenti dirigenti territoriali con il supporto di forze extra-provinciali o extra-regionali.

L'indennità, se prevista, sarà commisurata ai giorni di diretto e concreto impegno dei dirigenti in zona d'operazioni o nei centri territoriali di coordinamento appositamente costituiti. L'indennità spetterà altresì ai dirigenti comandati in servizio continuativo al C.O.N. nel caso sia disposto l'insediamento dell'Unità di Crisi di cui alla richiamata circ. EM-03/2012.

---

In tutti i casi, la liquidazione sarà disposta su richiesta dell'interessato che, per il periodo di riferimento, dovrà circostanziare le operazioni nelle quali si è concretizzato il diretto impegno. La richiesta, corredata del visto di concordanza del Comandante di Cratere o del Direttore Regionale (o dal Direttore Centrale per l'Emergenza per i dirigenti centrali dell'Unità di Crisi), dovrà essere trasmessa all'Ufficio del Capo del Corpo.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE  
DEI VIGILI DEL FUOCO

(Pini)  
